

## Andrea Bosio

### *Fra garantismo e necessità repressiva nel Piemonte sabauda*

SOMMARIO: Introduzione – 1. Statuto albertino e polizia – 2. Lo Stato liberale alla prova della repressione – 3. Il 1859: un anno decisivo.

#### *Introduzione*

Per la monarchia sabauda il periodo che va dall'inizio delle agitazioni dell'autunno del 1847 alla fine della prima guerra di indipendenza nel marzo del 1849, fu un momento di radicale trasformazione che ha pochi eguali nella pluricentenaria storia della dinastia. Al termine del travagliato biennio il Regno di Sardegna si era mutato da paese fortemente centralizzato e assolutista, ancora legato per tanti versi all'antico regime, nell'unico Stato peninsulare dove le conquiste delle rivoluzioni del 1848 erano state mantenute e dove al potere del sovrano si affiancavano un governo parlamentare e una costituzione che garantiva ai cittadini diritti prima di allora assolutamente inediti nei domini di casa Savoia<sup>1</sup>. Per quanto il regno subalpino del 1849 sia ancora un paese molto diverso da quello che dieci anni dopo potrà riprendere le ostilità contro l'Austria con miglior fortuna, la presenza della carta statutaria e la nascita di un'opinione pubblica meno limitata e circoscritta di quella prequarantottesca imponevano immediati effetti su molteplici ambiti della vita politica, sociale e culturale del paese e soprattutto obbligavano la quasi totalità delle istituzioni e degli ordinamenti dello Stato sabauda a un processo di adattamento al sistema costituzionale. Se per alcuni settori fu più semplice e indolore chiudere i conti con il passato assolutista, nel caso qui analizzato dell'apparato di polizia, questa riconversione fu particolarmente complessa e non esente da contraddizioni, limiti e ambiguità.

Prima del 1848 la struttura istituzionale del Regno di Sardegna si componeva essenzialmente di una doppia amministrazione dove ai funzionari civili si affiancavano anche i governatori e i comandanti militari che rivestivano competenze e mansioni che non si limitavano solo alla difesa del territorio e dei confini statali. Tradizionalmente nei domini sabaudi

<sup>1</sup> Sul dibattito sul valore dello Statuto dal punto di vista costituzionale rimando a P. Colombo, *Storia costituzionale della monarchia italiana*, Roma 2001, C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia (1848-1994)*, Roma 2006, e R. Martucci, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma 2002.

ai vertici dell'esercito era infatti affidato il controllo e il mantenimento dell'ordine pubblico delle campagne e durante la Restaurazione questi compiti erano andati accrescendosi e affinandosi con l'introduzione di nuovi sistemi di controllo desunti dalla polizia della Francia napoleonica. Sul modello della gendarmeria venne creato il Corpo dei carabinieri reali e costituito un Ufficio di Polizia che si ispirava al *Ministère de la police générale*, con lo scopo di ampliare la propria sfera di controllo su spazi della vita pubblica fino ad allora non regolamentati<sup>2</sup>. Pur riflettendone l'impostazione, la polizia sabauda, posta sotto la Segreteria di Stato per gli affari Interni, era in realtà quasi interamente gestita dalla burocrazia dell'esercito e nel 1841 subì un'ulteriore militarizzazione con il passaggio dell'Ufficio alle dipendenze della Segreteria di Stato di Guerra e Marina<sup>3</sup>. Alla polizia statale si affiancavano poi tutta una serie di organi semiautonomi che avevano svolto nei secoli precedenti compiti di tutela dell'ordine pubblico, e che i Savoia avevano ristabilito precipitosamente al loro rientro in Piemonte nella primavera del 1814, nel «momento ideologicamente più puro della Restaurazione»<sup>4</sup>. Si era venuto così a creare un sistema

<sup>2</sup> La bibliografia sui cambiamenti della polizia e della giustizia in Europa al termine del periodo napoleonico è molto vasta. Segnalo qui alcuni titoli senza pretesa di completezza: G. Alessi, *Giustizia e polizia. Il controllo di una capitale: Napoli 1779-1803*, Napoli 1992; L. Antonielli (cur.), *Gli spazi della polizia. Un'indagine sul definirsi degli oggetti di interesse poliziesco*, Soveria Mannelli 2021; M. Da Passano, *Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda (1823-1844)*, Milano 1984; L. Di Fiore, *Gli Invisibili. Polizia politica e agenti segreti nell'Ottocento borbonico*, Napoli 2018; R. Cobb, *Polizia e popolo. La protesta popolare in Francia (1789-1820)*, Bologna 1976; C. Emsley, *Crime and society in England (1750-1900)*, London 1987; S. C. Hugues, *Crime, disorder and the Risorgimento*, Cambridge, 1994.

<sup>3</sup> Sulla creazione del Ministero di Polizia e sulla sua successiva abolizione rinvio a E. Mongiano, *La Segreteria degli Interni e la Polizia*, in *Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, Roma 1997, pp. 105-119 e A. Bosio, *Torino fuorilegge. Criminalità, ordine pubblico e giustizia nel Risorgimento*, Milano 2019, pp. 30-50. Sulla nascita del Corpo dei carabinieri reali vedere, invece, M. Broers, *Napoleonic imperialism and the Savoyard monarchy 1773-1821. State building in Piedmont*, New York 1997, pp. 401-409, F. Carbone, *Lineamenti dell'organizzazione di polizia nel Regno di Sardegna: il Corpo dei carabinieri reali (1814-1853)*, in L. Antonielli (cur.), *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, Soveria Mannelli 2010, pp. 97-155, ed. E. Faccenda, *I Carabinieri tra storia e mito 1814-1861*, Torino, 2009, pp. 17-31.

<sup>4</sup> La definizione è in M. Broers, *L'ordine pubblico nella prima Restaurazione 1814-20*, in *Ombre e luci della Restaurazione in Piemonte. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, cit., p. 135. A Torino, per esempio, le funzioni di polizia erano svolte principalmente dall'Ufficio del Vicariato, un organo municipale dalle svariate competenze, e su cui rimando agli studi di D. Balani, *Il vicario tra città e stato. L'ordine pubblico e l'annona nella Torino del Settecento*, Torino 1987, e di A. Bosio,

magmatico in cui varie giurisdizioni si intersecavano e si sovrapponevano a vicenda e dove elementi che proponevano un'idea moderna di controllo convivevano con strutture dall'impostazione antiquata e che tuttavia resistevano tenacemente a ogni tentativo di riforma<sup>5</sup>. La confusione delle competenze, le carenze del personale e l'assenza di una legislazione organica che regolasse l'azione e i limiti della polizia, era compensata sul piano operativo da un ampio ricorso a procedure estremamente severe e brutali. La durezza con cui erano stati condotti i processi contro i membri della *Giovine Italia* nel 1833, furono tali da suscitare un'ondata di proteste da parte dell'opinione pubblica liberale internazionale contro la «piena illegalità morale» con cui era stata condotta la repressione conclusasi con decine di arresti, centinaia di esiliati o rifugiati all'estero e quattordici condanne a morte<sup>6</sup>. Inoltre, la confusione tra poteri giurisdizionali e di polizia faceva sì che l'Ufficio di Polizia gestisse un intero settore della giustizia penale al di fuori del controllo della magistratura statale. Il segno distintivo di questo modo di amministrare la giustizia erano le «misure economiche», eredi delle settecentesche *lettres de cachet*, una serie di provvedimenti amministrativi che andavano dall'arruolamento coatto all'incarcerazione a tempo indeterminato in una fortezza o in qualche casa di correzione; grazie al vasto margine di discrezionalità di cui godevano, i vertici della polizia potevano usare queste sanzioni contro chiunque ritenessero opportuno «segregare dalla società», sia che fosse un sospetto in linea politica, sia che fosse molto più semplicemente un miserabile «privo di mezzi di sussistenza»<sup>7</sup>. Sebbene questa discrezionalità spesso sfociasse in atti di puro arbitrio, lo stesso Carlo Alberto ne fece personalmente un abbondante uso, né ritenne opportuno di limitarne l'uso con le riforme che, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Trenta, modernizzarono l'ordinamento giudiziario del Regno di Sardegna adeguandone il diritto alla codificazione napoleonica.

---

*Un'istituzione di Antico Regime tra Restaurazione e riforme carlo-albertine: il Vicariato di Torino (1814-1848)*, in «Annali della Fondazione Einaudi», XLVII (2013), pp. 120-124.

<sup>5</sup> Anche altre realtà italiane come Roma avevano una situazione analoga. C. Lucrezio Monticelli, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Soveria Mannelli 2012.

<sup>6</sup> Sulla repressione contro le società segrete mazziniane rimando a G. S. Pene Vidari, *Note sul crimen lesae maiestatis, i moti mazziniani e la codificazione albertina*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», I (2007), pp. 391-426.

<sup>7</sup> Per una storia delle misure economiche nel Regno di Sardegna rimando a R. Audisio, *La "Generalà" di Torino. Esposte, discoli, minori corrigendi (1785-1850)*, Santena 1987.

### 1. *Statuto albertino e polizia*

Il sistema di polizia sabaudo non riuscì comunque a resistere allo schiudersi della «primavera dei popoli». Con l'acuirsi della tensione politica alla fine dell'estate del 1847, «l'insoffribile militar tracotanza» della polizia incominciò ad essere denunciata dagli ambienti liberali come dimostrazione di un potere arbitrario e dispotico che non poteva più essere tollerato. Carlo Alberto si convinse, il 29 ottobre, a togliere i poteri di polizia ai governatori militari e ad affidarli agli intendenti, funzionari civili di pari grado, trasferendo così tutto l'apparato dalle dipendenze del Ministero di Guerra e Marina a quello degli Interni<sup>8</sup>. Il provvedimento, stabilito con la dichiarata intenzione di «sempre più circondare di cautele l'azione della polizia e regolarla con forme fisse e tutelari per l'interesse dei privati», era solo il primo passo di una generale riorganizzazione di tutto l'apparato che proseguì nei mesi successivi con l'abolizione di tutti quegli organismi d'antico regime che avevano mantenuto fino ad allora competenze sull'ordine pubblico. Questo percorso raggiunse il suo culmine nell'autunno del 1848, a Statuto oramai promulgato, con la creazione dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, posta sotto l'egida del Ministero degli Interni, che sostituiva ciò che restava della vecchia polizia della Restaurazione<sup>9</sup>. Almeno in linea teorica la volontà del nuovo governo costituzionale era un modello di gestione dell'ordine completamente diverso da quello precedente: in linea con il nuovo spirito dei tempi, la polizia non avrebbe dovuto essere una forza esclusivamente repressiva, ma un'istituzione «utile, giusta e paterna», priva di «ogni intento inquisitorio» che, basando la sua azione soprattutto sulla prevenzione, avrebbe dovuto stimolare la «morale rigenerazione» del cittadino<sup>10</sup>. Malgrado la decisione di conservare alcuni elementi della vecchia amministrazione come i carabinieri reali, il settore della pubblica sicurezza uscì dal turbine del 1848 completamente rivoluzionato: per la

---

<sup>8</sup> Regie Lettere Patenti colle quali S. M. unisce nuovamente le attribuzioni relative alla Polizia alla Regia Segreteria di Stato per gli affari dell'Interno; in data del 8 ottobre pubblicato il 27 novembre 1847.

<sup>9</sup> Sovrano Decreto col quale S. M. crea per tutto lo Stato un'Amministrazione di sicurezza pubblica per vegliare e provvedere preventivamente all'ordine ed osservanza delle leggi nell'interesse sì pubblico che privato; in data 30 settembre, pubblicato il 1° ottobre 1848.

<sup>10</sup> Archivio di Stato di Torino (da ora AST), *Materie economiche*, Polizia in genere, mazzo 7, f. Polizia anno 1848: minuta di circolare del primo segretario per gli affari dell'Interno agli intendenti generali ed intendenti, 28 dicembre 1847.

prima volta nella storia del Regno di Sardegna l'esercito venne escluso da ogni incombenza che non fosse legata al servizio militare e i poteri di polizia vennero separati da quelli più propriamente giudiziari e detenuti unicamente dall'amministrazione civile<sup>11</sup>.

Tuttavia, queste innovazioni non erano comunque sufficienti di fronte alle molteplici sfide che doveva affrontare il Regno di Sardegna nella difficile contingenza successiva alla sconfitta militare della prima guerra d'indipendenza. Innanzitutto, la presenza dello Statuto diveniva una questione ineludibile per ogni apparato dello Stato sabauda, ora costretto ad adattare la propria azione al nuovo sistema costituzionale: sebbene gli articoli riguardanti i diritti fondamentali fossero solo una decina e rivestissero nel complesso uno scarso peso nell'architettura del testo costituzionale, a livello ideale avevano un'importanza enorme per la società del tempo, in quanto segno tangibile per ciascun individuo delle conquiste del 1848. Dopo l'enunciazione dell'uguaglianza dei «regnicoli» di fronte alla legge e del godimento dei diritti civili e politici (art. 24), lo Statuto garantiva specificatamente solo la «libertà personale» (art. 26) e l'inviolabilità del domicilio (art. 27), la libertà di stampa (art. 28) e l'inviolabilità della proprietà privata (art. 29), la legalità del prelievo fiscale (art. 30) e il diritto di riunione (art. 32). In tema di amministrazione della giustizia, inoltre, veniva specificato che nessuno potesse essere sottratto al giudice naturale (art. 71) e che nessuno potesse essere arrestato e tradotto in giudizio «se non nei casi previsti dalla legge» (art. 72)<sup>12</sup>. A questi diritti, peraltro nemmeno troppo ampi ed espressi in formule molto concise, la stampa e l'opinione pubblica più progressista si aggrapparono da subito per estenderne l'applicazione e favorire un'evoluzione dello Stato in senso liberale. L'importanza del garantismo statutario diveniva ancora più centrale in una materia come la sicurezza pubblica che andava a toccare direttamente la libertà dei cittadini, ponendo il problema sul modo con cui garantire l'azione della polizia senza violare le norme sancite dal testo costituzionale. L'articolo 72, per esempio, eliminava di fatto la possibilità di continuare a utilizzare le cosiddette «misure economiche» che infatti vennero abolite all'apertura dei lavori parlamentari del primo governo

<sup>11</sup> S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, in U. Levra (cur.), *Cavour, l'Italia e l'Europa*, Bologna 2011, pp. 46-47.

<sup>12</sup> G. S. Pene Vidari, *I diritti fondamentali nello Statuto albertino*, in A. Romano (cur.), *Enunciazione e giustizia abilità dei diritti fondamentali nelle carte costituzionali europee: profili storici e comparatistici. Atti di un convegno in onore di Francisco Tomas y Valiente (Messina, 15-16 marzo 1993)*, Milano 1994, pp. 41-64. I. Soffietti, *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, Torino 2004, pp. 40-50.

costituzionale con l'immediato rilascio di tutti i detenuti sottoposti a queste pene<sup>13</sup>. Ma anche il diritto dell'inviolabilità del domicilio «se non in forza della legge», impedendo tutta quella serie di perquisizioni senza mandato che avevano caratterizzato il periodo dell'assolutismo, poneva dei forti limiti all'azione di una polizia che fino a quel momento non era stata chiamata a rendere conto a nessuno del proprio operato<sup>14</sup>.

In una situazione complicata come quella del Regno di Sardegna nel 1849, stretto da una parte da una risorgente ondata reazionaria e dall'altra da non sopiti rigurgiti rivoluzionari alimentati dal fuoriuscitismo politico, il rischio ben vivo nella mente degli esponenti dell'alta società subalpina era che, in assenza di una normativa che regolasse i poteri di polizia e consentisse una efficace opera di contrasto ai fenomeni criminali ed eversivi, il paese scivolasse verso una «decisa anarchia»<sup>15</sup>, a maggior ragione considerata la pessima prova data dalle forze dell'ordine durante tutto il 1848 e le difficoltà con cui l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, ancora in fase di piena riorganizzazione e gravata da scarse risorse, andava formandosi<sup>16</sup>. La necessità di elaborare un «codice di polizia» venne affrontata da tutti i governi che si susseguirono dalla fine del 1848. Dopo un tentativo portato avanti dal governo a trazione democratica nella primavera del 1849 ma immediatamente tramontato, fu il nuovo governo D'Azeglio, nella primavera dell'anno successivo, a presentare al Parlamento un ampio progetto di «legge di pubblica sicurezza» per mano del ministro degli Interni Galvagno. Superando la legislazione dispersiva e frammentaria d'antico regime, il progetto di legge affermava un modello di polizia fortemente centralizzato, la cui azione sarebbe stata riequilibrata dall'intervento dell'autorità giudiziaria chiamata a tutelare il garantismo costituzionale anche in situazioni di carattere puramente amministrativo. Nonostante l'ampia fiducia con cui era stato presentato in Parlamento, il progetto venne da subito fatto oggetto di pesanti critiche e poi sottoposto a un lungo andirivieni tra le camere e le commissioni che, verso la fine del

---

<sup>13</sup> Atti del Parlamento Subalpino (da ora APS), Camera dei deputati (CD), *Discussioni*, legislatura (leg.) I, sessione (ses.) del 1849, dall'8 maggio al 30 dicembre 1848, tornata del 23 maggio 1848, pp. 52-55.

<sup>14</sup> AST, *Materie economiche*, Polizia in genere, marzo 7, f. Polizia anno 1850: minuta di nota del ministro degli Interni al ministro di Grazia e Giustizia, 19 gennaio 1850.

<sup>15</sup> *La polizia e la protezione dei beni. La delinquenza*, in «La Nazione. Giornale quotidiano politico e letterario», I, 12 febbraio 1849, n. 36.

<sup>16</sup> Sulle difficoltà riscontrate dalla polizia sabauda durante tutto il 1848 e dopo la creazione dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza vedere A. Bosio, *Torino fuorilegge. Criminalità, ordine pubblico e giustizia nel Risorgimento*, cit., pp. 285-301 e 308-323.

1850, convinse il governo ad abbandonarlo<sup>17</sup>.

Un anno dopo, incalzato dalle pressioni dell'opinione pubblica e dagli stessi organi di polizia, il ministro Galvagno, data l'impossibilità di condurre in porto una legge organica sulla pubblica sicurezza che soddisfacesse il governo, si decise a presentare alla Camera dei Deputati un altro progetto con alcuni provvedimenti settoriali sugli oziosi, i vagabondi e i ladri di campagna. In assenza di gravi ed estesi fenomeni criminali, l'oziosità, il vagabondaggio e i furti di campagna erano i principali problemi che affliggevano i cosiddetti Stati di Terraferma. Se per i furti di campagna il giudizio era molto più sfumato e non mancava chi li considerava come l'unica risorsa delle classi contadine più povere per implementare bilanci al limite della sussistenza, l'oziosità e il vagabondaggio erano universalmente condannati in quanto anticamera di reati ben più gravi che potevano arrivare anche all'aggressione a scopo di rapina e, nei casi limite, all'assassinio e al brigantaggio organizzato. In uno scenario politico reso complicato dal riesplodere della protesta conservatrice successiva al colpo di stato francese del 2 dicembre 1851 che rischiava di rimettere in discussione i fragili equilibri del sistema costituzionale subalpino, il disegno di legge ricevette un'accoglienza diversa dal progetto dell'anno precedente: nonostante le differenze di vedute tra il governo e diversi membri del Parlamento non si fossero assolutamente conciliate e sebbene le fosche rappresentazioni delle campagne piemontesi fossero alquanto esagerate, la necessità di trovare una soluzione anche parziale si impose anche tra quegli stessi deputati, soprattutto della sinistra, che avevano tenuto fino a quel momento un atteggiamento estremamente garantista e osteggiato ogni proposta legislativa in materia<sup>18</sup>. Rapidamente discusso, il testo venne approvato il 26 febbraio 1852, anche se per saggiare meglio l'efficacia e la legalità delle misure la Camera impose alla legge una validità di due anni dalla sua pubblicazione.

<sup>17</sup> Sul percorso del disegno di legge vedere G.S. Pene Vidari (1986), *Il Regno di Sardegna, in Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della Destra*, Atti del LII congresso di Storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984), Roma 1986, pp. 64-66.

<sup>18</sup> APS, CD, *Discussioni*, leg. IV, ses. del 1851, dal 23 novembre 1850 al 27 febbraio 1852, tornata del 26 gennaio 1852, pp. 3935-3953.

## 2. *Lo Stato liberale alla prova della repressione*

Tuttavia, pochi mesi dopo l'approvazione della legge, il passaggio dal governo D'Azeglio a quello Cavour portò la linea politica dello Stato sabauda a evolversi da una direzione rigidamente costituzionale a una più marcatamente liberale. Sebbene molti studiosi non lo abbiano inserito tra gli «elementi essenziali» del liberalismo cavouriano, il problema della tutela dell'ordine giocava un ruolo fondamentale nel pensiero dello statista piemontese in quanto unica garanzia «necessaria allo sviluppo della società»<sup>19</sup>. Se bisognava contrastare qualsiasi tentativo di fossilizzare la società nello *status quo* della Restaurazione stimolando l'aristocrazia ad attuare riforme che la avvicinassero ai ceti medi della società, allo stesso modo era necessario condannare qualsiasi iniziativa rivoluzionaria di tipo repubblicano. Già a partire dagli anni Trenta, la convinzione degli «immensi pericoli» che potevano originarsi dalle classi più povere che, se non adeguatamente aiutate, «non si sottometterebbero di buon grado a lungo alla loro sorte», iniziando ad agognare «sociali sovvertimenti»<sup>20</sup>, aveva convinto il conte a prender parte a quel compatto fronte culturale, formato da eminenti personaggi di ogni condizione sociale, sia laici che ecclesiastici, che «per amore del bene e per spirito di religione, ma anche per il nostro interesse bene inteso» aveva incominciato a predisporre una vasta griglia di interventi preventivi nei confronti delle classi subalterne<sup>21</sup>. Le tormentate vicende del 1848 avevano poi dato ulteriori ragioni a questa convinzione: nonostante, nella sua ottica, la promulgazione dello Statuto avesse impedito «disordini, insurrezioni e poi forse massacri e infine anarchia», il progresso sociale, economico e politico dello Stato era possibile solo con quegli «elementi di ordine, forza e stabilità»<sup>22</sup> che lo avrebbe messo al riparo dal pericolo di una rivoluzione, e che avrebbero dovuto essere tutelati anche con «mezzi severi, mezzi estremi se il caso lo richiede»<sup>23</sup>. Forte di una schiacciante maggioranza parlamentare datagli

---

<sup>19</sup> Sugli «elementi essenziali» del liberalismo cavouriano vedere M. L. Salvadori, *Il liberalismo di Cavour*, in U. Levra (cur.), *Cavour, l'Italia e l'Europa*, cit., pp. 75-80.

<sup>20</sup> Lettera di Cavour a Jean Jacques de Sellon, marzo 1836, in R. Romeo, *Cavour e il suo tempo*, II, Roma 1984, p. 253.

<sup>21</sup> Sull'«ortopedia morale» dei ceti subalterni rimando alla lunga parte in U. Levra, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, Torino 1988, pp. 261-277.

<sup>22</sup> Lettera di Cavour a La Marmora, marzo 1850, in R. Romeo, *Cavour e il suo tempo*, II, cit., p. 434.

<sup>23</sup> Lettera di Cavour a Buffa, s. d. (ma dell'agosto-settembre 1853), in C. Cavour,

dal «connubio» con la sinistra moderata del Rattazzi, il nuovo governo, all'approssimarsi del termine del biennio di validità della legge del 26 febbraio 1852, poté affrontare il problema della pubblica sicurezza con maggiore energia e decisione. Venne presentata una legge molto più estesa e organica rispetto a quella di due anni prima, inserendovi anche alcuni argomenti e alcuni strumenti di controllo che il governo D'Azeglio aveva dovuto trascurare per i contrasti sorti nel 1851<sup>24</sup>.

Ad un'analisi più accurata dei testi delle due leggi, si osserva che gran parte della procedura repressiva muoveva i propri passi da quella d'antico regime: in particolare la legge del 26 febbraio 1852 risultava straordinariamente simile alle misure contemplate contro i ladri di campagna dalle Regie Patenti del 16 settembre 1845 che pure avevano suscitato lo sdegno del giovane Cavour in quanto eclatante «profanazione di tutti i principii di diritto e di equità»<sup>25</sup>. L'antichissima pratica della sottomissione risultava essere la chiave di volta del controllo sui trasgressori o sospetti tali: gli oziosi e i vagabondi dovevano essere denunciati dalla polizia al giudice di distretto che, in loro presenza, li avrebbe obbligati a sottoscrivere un atto di sottomissione alla cui prima violazione sarebbero stati rinviati al Tribunale di Prima Cognizione per l'applicazione delle pene previste dall'articolo 452 del codice penale e per essere «sottoposti alla sorveglianza della polizia»<sup>26</sup>. La legge dell'8 luglio 1854 andava incontro ai dubbi e alle perplessità della sinistra modificando leggermente il procedimento e sostituendo la sottomissione con una più garantista ammonizione che sarebbe stata comminata «al termine di un procedimento sommario» che la normativa precedente non prevedeva<sup>27</sup>.

Secondo molti osservatori, il trattamento verso i tradizionali gruppi di trasgressori della società dell'epoca restava comunque estremamente punitivo, indegno per uno Stato che si professava liberale: la *Gazzetta dei Giuristi*, per esempio, annotava che così la condizione degli oziosi e dei vagabondi risultava ora troppo «deteriore» perché la legge tendeva a considerarli sempre «responsabili del loro stato inattivo», anche quando

---

*Epistolario*, X, Firenze, 1986, p. 218.

<sup>24</sup> G.S. Pene Vidari (1986), *Il Regno di Sardegna*, cit., p. 68.

<sup>25</sup> Lettera di Cavour a Giovannetti, 5 dicembre 1845, in R. Romeo, *Cavour e il suo tempo*, II, cit., p. 111.

<sup>26</sup> Per il confronto con il testo della legge del 16 settembre 1845: Regie Lettere Patenti per le quali S. M. prescrive speciali provvedimenti relativi alla repressione dei furti di campagna; in data 16 settembre 1845.

<sup>27</sup> Legge (n. 6) di riordinamento della Legge di Pubblica Sicurezza; in data 8 luglio 1854.

questo dipendeva da «volontà di terze persone, dalla fortuna delle ricerche, dalla vittoria nelle difficoltà»<sup>28</sup>. Come emerge dalle sentenze penali, in queste parole vi era effettivamente un grosso fondo di verità. Molto complesso risultava distinguere chi era ozioso per volontà e chi lo era per necessità: anche se le principali caratteristiche degli oziosi venivano individuate in elementi come «la robustezza, il vivere con un tenore di vita troppo elevato per i loro mezzi, ed il non avere mestiere», la definizione rimaneva comunque molto onnicomprensiva visto che, secondo la normativa, questi non sarebbero stati unicamente

quei tali che, nati in umile stato, non dati a professione o mestiere, stanno oziando per le piazze, nelle osterie o simili ritrovi di gente sfaccendata, ma bensì estendersi a coloro i quali, sebbene privi di mezzi, vedonsi, specialmente nelle città, vestire signorilmente, aggirarsi nei teatri e nei caffè; la cui esistenza è un mistero, e non puossi altrimenti capire come provvedano ai loro bisogni, se non con mezzi immorali e delittuosi, come giuochi, truffe e simili coperte baratterie; questi che non giustificano onesto lavoro debbono senz'altro essere denunciati, perché pericolosi a tutti quelli che avvicinano, specialmente ai giovani<sup>29</sup>.

La severità dei provvedimenti si faceva poi estremamente pesante con chi si macchiava di crimini veri e propri. Per tutti gli anni Cinquanta rimase in vigore il codice penale del 1839 che era caratterizzato da una generale pesantezza sanzionatoria e dall'elevata presenza della pena di morte, prevista per ben ventisei ipotesi di reato. A ciò si aggiunse nell'autunno del 1847 il nuovo processo introdotto dalla promulgazione del codice di procedura penale che, pur concedendo elementi di garanzia per l'imputato come la pubblicità e l'oralità del dibattimento, annullava l'ampia discrezionalità lasciata al magistrato che durante l'antico regime aveva reso possibili interventi mitigatori sulla durezza delle sentenze. Il paradossale risultato fu che, mentre il procedimento giudiziario si fece sempre più garantista e attento ai diritti individuali, la severità delle condanne, soprattutto per chi si macchiava di grassazioni e furti ripetuti, subì un marcato inasprimento<sup>30</sup>. Pur abolendo nell'estate del 1854 le

---

<sup>28</sup> *Lavori legislativi*, in «Gazzetta dei Giuristi», 19 gennaio 1854.

<sup>29</sup> Istruzioni Ministeriali relative all'esecuzione della legge del 26 febbraio 1852 sui provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza; in data 18 marzo 1852.

<sup>30</sup> Vari esempi sono illustrati in A. Bosio, *Torino fuorilegge. Criminalità, ordine pubblico e giustizia nel Risorgimento*, cit., pp. 357-368.

antiquate «pene esemplari» come l'emenda e la berlina, il governo Cavour non ritenne necessaria una completa revisione delle sanzioni del codice penale in senso liberale. Nonostante un'aggressiva politica apertamente intenzionata a chiudere i conti con il Piemonte bigotto e clericale della Restaurazione, si dovette attendere fino alla promulgazione del nuovo codice penale nel 1859 per vedere depenalizzati i reati avvenuti nelle chiese o su oggetti destinati al culto che nel codice penale albertino aprivano le porte a diversi anni di detenzione e che per tutto il decennio destarono perplessità crescenti tra gli esponenti del liberalismo subalpino. Anche l'emanazione di molteplici condanne a morte non venne avversata. Anzi, per bocca dello stesso ministro degli Interni Rattazzi, la pena capitale era da considerarsi uno strumento efficace per tranquillizzare l'opinione pubblica soprattutto in un periodo di recrudescenza dell'ordine pubblico<sup>31</sup>. Si venne così a creare quell'apparente controsenso che, mentre lo Stato sardo andava sempre più modernizzandosi ed evolvendosi in senso liberale, la media annua di condannati a morte crebbe esponenzialmente. Negli anni Cinquanta il Magistrato d'Appello di Torino condannò alla pena capitale ottantotto individui, con una media di oltre otto condanne all'anno, un numero molto superiore a quello del regno di Carlo Alberto, quando per volontà del sovrano le esecuzioni erano state circoscritte solamente a chi si era macchiato di omicidio<sup>32</sup>.

Risulta quindi evidente come, in materia di intervento repressivo, le cose cambiarono solo fino a un certo punto tra il prima e il dopo lo Statuto. Si può meglio dire che all'arbitrio e alla confusione precedenti il 1848 si fece subentrare una normativa volta a creare strumenti di controllo e repressione verso determinate categorie di trasgressori, tra i quali andavano anche aggiunti gli oppositori politici e gli emigrati sospetti di idee repubblicane. L'arbitrarietà di molti procedimenti, già presente nelle persecuzioni contro gli oppositori politici prima del 1848, rimase immutata. La gestione dell'emigrazione politica fu probabilmente il più fedele indicatore su cui misurare tutte le ambiguità del neonato Stato liberale. Proprio di fronte a un forte elemento di novità e di vivacità politica per il Piemonte postquarantottesco come la presenza di decine

<sup>31</sup> APS, CD, *Discussioni*, leg. V, ses. del 1853-54, dal 19 dicembre 1853 al 29 maggio 1855, tornata del 3 marzo 1854, pp. 487-494.

<sup>32</sup> Solo cinquantasette condanne vennero poi effettivamente eseguite. Sulla pena capitale nel Regno di Sardegna ottocentesco M. Da Passano, *La pena di morte nel Regno d'Italia (1859-1889)*, in S. Vinciguerra (cur.), *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova 1993, pp. 600 sg. e C. Bonfanti, *La pena di morte nel Piemonte albertino*, in «Studi Piemontesi», II (1982), pp. 354-372.

di migliaia di fuoriusciti, si colgono maggiormente le continuità tra le pratiche di polizia del governo assoluto e del governo liberale e, sebbene la storiografia e la pubblicistica risorgimentale abbiano esaltato il Piemonte come un felice approdo per tutti quegli spiriti liberi costretti a fuggire dalla controffensiva conservatrice successiva al 1848, non è un mistero che, già a pochi giorni dall'armistizio di Salasco, questo «grandioso esodo» fosse considerato a tutti gli effetti come un pericolo. Nei convulsi giorni dell'autunno del 1848, la convinzione prevalente negli ambienti governativi era quella di aprire le porte a orde di criminali comuni o, peggio ancora, a «nemici dell'ordine di cose allora vigenti» che avrebbero preso l'occasione al volo per fare proseliti in Piemonte<sup>33</sup>. Di fronte a questa minaccia l'atteggiamento del governo fu improntato alla massima circospezione e solo nell'inverno del 1849 si giunse a una definitiva soluzione del problema con la costituzione di un Comitato Centrale, diretto dall'abate Carlo Cameroni, sotto la diretta direzione del Ministero degli Interni, con il duplice intento di effettuare una sorveglianza sulle idee politiche degli emigrati e di erogare sussidi soltanto a chi desse garanzie di fedeltà alla monarchia sabauda<sup>34</sup>. Se il Regno di Sardegna poteva essere per molti esuli di orientamento liberale e moderato un luogo beato che riservava loro, oltre a un quotidiano sussidio, anche un'occupazione nell'amministrazione, nell'università o nel giornalismo, per quelli sospettati di tendenze mazziniane o in qualche maniera caratterizzati come estremisti la realtà della loro permanenza in Piemonte era molto diversa<sup>35</sup>. Non solo erano spesso discriminati nell'erogazione dei soccorsi, ma perquisizioni, sequestri di oggetti, espulsioni improvvise erano all'ordine del giorno e a volte anche arresti e condanne a qualche mese di carcere. Le stesse garanzie giuridiche erano molto attenuate e potevano anche venire del tutto sospese, come accadde per i mazziniani dopo la rivolta di Genova del 1849, il moto milanese e i fatti di Sarzana del 1853, la spedizione in Lunigiana del 1854, il tentativo insurrezionale, ancora a Genova, nel 1857 e, infine, l'attentato di Felice Orsini a Napoleone III l'anno successivo<sup>36</sup>. Di fronte allo stato di perpetuo allarme e alla convinzione che «i mazziniani sono più nemici nostri che dell'Austria

---

<sup>33</sup> E. De Fort, *Esuli e migranti nel Regno sardo. Per una storia sociale e politica del Risorgimento*, Torino 2022, pp. 65-89.

<sup>34</sup> Ivi, pp. 89-100.

<sup>35</sup> Ce ne dà un esempio l'epistolario tenuto da Lorenzo Valerio con vari emigrati. L. Valerio, *Carteggio (1825-65)*, V, Torino 1991, pp. LVI-LIX, 50-52, 76-77, 161-163 e 672.

<sup>36</sup> S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, cit., pp. 48-49.

stessa», nessun uomo di governo liberale obiettava sull'arbitrarietà delle procedure messe in atto per contrastarli e semmai finiva con il rimpiangere giurisdizioni eccezionali e «mezzi economici» che nell'epoca della Restaurazione avevano dato strumenti per contrastare il perpetuo allarme causato dalle società segrete<sup>37</sup>. È ben nota la reazione che lo Stato sabaudo ebbe subito dopo l'insurrezione milanese del 6 febbraio 1853: non solo il governo Cavour non mancò di collaborare con quello austriaco bloccando al confine le bande di emigrati che tentavano di attraversare la frontiera lombarda, consegnando liste di nomi e autorizzando indagini e ricerche della polizia austriaca anche a Torino, ma ne approfittò anche per internare gli emigrati che si trovavano nelle provincie di Vercelli, Novara e Alessandria e per liberarsi di tutti quelli che, pur non offrendo motivo di veri sospetti, erano tuttavia sgraditi, organizzando per un centinaio di loro la deportazione in America<sup>38</sup>.

Fu comunque l'attentato a Napoleone III del 14 gennaio 1858 a far fare il salto di qualità alla repressione politica dello Stato sabaudo e a farne le maggiori spese fu la stampa. Fino ad allora Cavour, da sempre favorevole alla «libertà di stampa più piena», aveva difeso l'introduzione nell'ordinamento giudiziario sabaudo della giuria per giudicare i reati di stampa e non aveva cambiato opinione nemmeno quando apparve chiaro come i giurati fossero inclini a farsi influenzare da sentimenti radicali o dall'opinione comune con la conseguente emanazione di sentenze che prescindevano da qualsiasi valutazione giuridica. La sua azione si era così limitata a una sottile opera di boicottaggio del giornalismo d'opposizione e al finanziamento di giornali e giornalisti favorevoli alla linea governativa<sup>39</sup>. Dopo l'attentato di Parigi, però, il governo francese richiese al Regno di Sardegna la presa di immediati provvedimenti contro «les adeptes d'une doctrine sauvage et antisociale», pretendendo l'espulsione degli emigrati e dei rivoluzionari presenti nel Regno, la soppressione del giornale mazziniano *L'Italia del Popolo* e «une mesure radicale, ostensible» contro la stampa che si era resa colpevole di offese all'imperatore. Costretto a cedere di fronte alle incalzanti pressioni della diplomazia francese, il governo emanò una legge sulle cospirazioni contro i sovrani stranieri e l'apologia dell'assassinio politico, affidandone la cognizione a giurati

<sup>37</sup> Lettera di Buffa a Rattazzi, 16 maggio 1854, cit. in Romeo, *Cavour e il suo tempo*, II, cit., p. 764.

<sup>38</sup> A. Bosio, *Torino fuorilegge. Criminalità, ordine pubblico e giustizia nel Risorgimento*, cit., pp. 342-343.

<sup>39</sup> R. Romeo, *Cavour e il suo tempo*, II, cit., pp. 717-720.

scelti in una lista compilata dal sindaco, da un consigliere comunale eletto dal consiglio e da un secondo consigliere designato direttamente dall'intendente provinciale<sup>40</sup>. Senza alcun riguardo si procedette poi nei confronti dell'*Italia del Popolo*: Cavour sostenne che l'esistenza di giornali repubblicani costituiva «un'offesa perenne, continua alla legge» e in pochi mesi lo fece sottoporre all'incredibile numero di trentotto sequestri che obbligarono il giornale a sospendere le pubblicazioni nell'agosto del 1858. Del resto, le numerose assoluzioni che per tutto il decennio le Corti d'Assise stabilirono nei confronti della stampa di opposizione, erano anche l'effettiva testimonianza di una notevole pesantezza delle incriminazioni iniziali che sconfinavano spesso in un atteggiamento intenzionalmente persecutorio, almeno contro giornali conservatori come *L'Armonia* e *Il Cattolico*<sup>41</sup>.

Inoltre, pur rifiutando l'intromissione dei militari nell'apparato di polizia, il governo liberale si guardò bene dall'escluderli del tutto dalla gestione dell'ordine pubblico. Quando le guardie di Pubblica Sicurezza o i carabinieri si trovavano a far fronte a situazioni ingestibili per le loro forze, era comunque previsto l'intervento dell'esercito. Seguendo una prassi antica, per tutti gli anni Cinquanta forze armate vennero sguinzagliate in determinate zone del Regno per dare la caccia alle bande di briganti che terrorizzavano le aree in questione. L'intervento dei militari fu ancora più pesante quando fu necessario affrontare iniziative rivoluzionarie o sommosse popolari, come avvenne a Genova nel 1849 e in Sardegna nel 1852. In queste due occasioni, era stata sufficiente la proclamazione con semplici decreti reali dello stato d'assedio per autorizzare il passaggio dall'autorità civile a quella militare e l'attenuazione della distinzione tra poteri di polizia e amministrazione della giustizia. La facilità e la rapidità con cui lo stato d'assedio fu proclamato, specialmente nel secondo caso, quando non si dovette fronteggiare una vera e propria sommossa, favorì la piena accettazione da parte dell'élite liberale della tesi per cui la sua proclamazione era solo competenza dell'esecutivo, senza alcuna ingerenza del legislativo, creando un precedente ai successivi impieghi di questo strumento eccezionale negli anni postunitari<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Ivi, pp. 406-408.

<sup>41</sup> G.S. Pene Vidari, *Il Regno di Sardegna*, cit., pp. 88-89.

<sup>42</sup> S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, cit., p. 49.

### 3. Il 1859: un anno decisivo

Si può così comprendere come nello Stato sabauda il conflitto tra garantismo costituzionale e nuovo ordinamento di polizia rimase sostanzialmente irrisolto. Alla separazione tra amministrazione della giustizia e poteri di polizia e a tutta una serie di limiti processuali a favore del cittadino, si affermò in parallelo una logica volta a colpire tramite misure amministrative comportamenti o modi di essere su cui non si poteva più intervenire altrimenti. Questa incongruenza non era solo notata dagli ambienti più competenti dell'opinione pubblica moderata come quelli che si raccoglievano per esempio attorno alla già citata *Gazzetta dei Giuristi*, ma era anche utilizzata dalle opposizioni a scopo di polemica politica. Da un lato l'opposizione cattolica si serviva pretestuosamente di ogni fatto di cronaca più o meno grave per denunciare le pessime condizioni dell'ordine pubblico nel regno e la persistente inefficienza dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza; dall'altro la sinistra democratica, oltre a segnalare le persecuzioni subite dagli emigrati e dagli oppositori politici quasi sempre esagerandole ad arte, pungolava il governo a introdurre norme di tutela individuale più avanzate come la libertà provvisoria su cauzione e la soppressione del carcere preventivo in materia correzionale che però nella situazione politica del tempo erano assolutamente inaccettabili. Che la questione fosse spinosa lo si può arguire da fatto che, dopo l'emanazione della legge dell'8 luglio 1854, il governo Cavour non si occupò più direttamente di pubblica sicurezza. Malgrado i ripetuti richiami e malgrado lo stesso conte ritenesse che l'intero apparato della polizia sabauda poggiasse su una «base fausse» e necessitasse di una completa riforma, neanche quando nel gennaio del 1858 assunse l'*interim* del Ministero degli Interni dopo le dimissioni di Rattazzi, si avventurò nell'operazione, ben conscio di essere su un sentiero particolarmente complesso e stretto tra una destra che chiedeva maggiore sicurezza, e una sinistra che accusava la polizia di comportarsi in maniera troppo arbitraria. La materia tornò a essere affrontata solo nell'autunno del 1859 nel rapidissimo processo con cui il governo Rattazzi-La Marmora che aveva sostituito quello Cavour, procedette a creare le strutture organizzative del nuovo e più vasto Stato, emanando una serie di misure di capitale importanza che erano in parte già state sottoposte senza successo all'approvazione parlamentare nel corso del decennio. Grazie ai pieni poteri ricevuti dopo lo scoppio della seconda guerra di indipendenza e mantenuti ben oltre il termine delle ostilità, nel novembre 1859 il governo poté emanare una estesa legge

di pubblica sicurezza senza doverla far passare dal vaglio parlamentare. Non c'è dubbio che il modo con cui questa contrastata normativa fu varata a camere chiuse, fu sicuramente una forzatura, un vero colpo di mano con cui il governo pose l'opinione pubblica e le forze politiche di fronte al fatto compiuto<sup>43</sup>. D'altronde, la concezione del liberalismo di Rattazzi era più rivoluzionaria e autoritaria rispetto al moderatismo cavouriano e poté riflettersi in tutta la monumentale opera legislativa emanata nell'estate-autunno del 1859: proponendosi di «promuovere quanto più largamente» lo svolgimento dei principi statuari con provvedimenti rivolti ad assicurare a un forte potere centrale il «concorso della Nazione», la legislazione ispirata dall'uomo politico alessandrino mischiò provvedimenti dall'elevatissimo contenuto liberale ad altri molto più controversi e dal carattere fortemente accentratore e regressivo. Se l'introduzione delle Corti d'Assise nell'ordinamento giudiziario e la promulgazione del nuovo codice penale che mitigava fortemente le sanzioni di quello del 1839, furono dei passi decisamente notevoli per l'evoluzione liberale del Regno, la loro portata fu limitata dalla nuova legge della pubblica sicurezza. Rispetto alla legge del 1854 il numero degli articoli era più che raddoppiato, la materia affrontata con maggiore sistematicità e il numero delle discipline regolamentate enormemente aumentato. I poteri e le competenze della polizia ne uscirono allargati, vennero ripresi molti strumenti di controllo che erano stati in uso durante la Restaurazione e abbandonati dopo il 1848 come il libretto di lavoro e il passaporto per l'interno, e, in generale, si consentì all'Amministrazione di Pubblica Sicurezza una maggiore discrezionalità nel valutare le persone sospette. Le maggiori novità si riscontravano nel campo delle misure di polizia dove vennero introdotte nuove forme di controllo su ambiti che l'estendersi del garantismo costituzionale non consentiva di disciplinare in altro modo. Innanzitutto, rispetto alla legge del 1854, la categoria delle persone sospette venne a ingrossarsi dato che l'articolo 105 prevedeva che «oltre gli oziosi, vagabondi, sospetti, ladri di campagna e mendicanti validi, saranno a cura dell'Autorità di pubblica sicurezza denunciati gli individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli e ricettatori». La possibilità di esser colpiti da provvedimenti di polizia investì così non solo un gruppo potenzialmente più vasto di persone ma la stessa procedura di ammonizione venne snellita con la soppressione dell'obbligo di consultare il sindaco o le autorità locali e la sua sostituzione con l'approvazione da parte del magistrato civile più basso, il pretore. In maniera analoga, la

---

<sup>43</sup> D'Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Milano 1966, p. 41.

disciplina delle perquisizioni domiciliari che, a partire dal 1848, era stata circondata da una serie di cautele per non violare il diritto dell'inviolabilità del domicilio, fu estesa e resa più funzionale all'azione della polizia<sup>44</sup>.

Superando con il regime di pieni poteri il complicato scoglio dell'approvazione parlamentare, il Regno di Sardegna oramai in procinto di trasformarsi in Regno d'Italia si dotò finalmente di quel «codice di polizia» che l'opinione pubblica aveva richiesto incessantemente già a partire da poco dopo la promulgazione dello Statuto. La sua importanza fu tale che anche le leggi emanate successivamente nel 1865 e nel 1871 non ne alterarono l'impianto ma si limitarono ad aumentare gli strumenti di controllo in mano alla polizia con l'introduzione del domicilio coatto e con un'ulteriore estensione della categoria dei sospetti<sup>45</sup>. A livello operativo proprio lo strumento del sospetto fu il lascito di più lunga durata della legislazione sabauda in materia di ordine pubblico. Dopo che per secoli l'individuo sospetto era stato oggetto di più o meno pesanti provvedimenti di polizia e dopo che già il codice penale del 1839 ed editti successivi avevano formalizzato un sistema volto a trasformare il sospettato in reo, il nuovo Stato liberale non tirò una linea su questa tradizione ma la mantenne con poche varianti con le misure di pubblica sicurezza del 1852 e del 1854, e poi la immise nella legislazione italiana<sup>46</sup>. Le misure di polizia divennero un'efficace alternativa all'applicazione del codice penale. La vaghezza dei termini delle norme di pubblica sicurezza consentì una libertà di intervento là dove quelli più precisi del codice penale e del codice di procedura penale costituivano un vincolo, offrendo allo stesso tempo i mezzi per aggirare le restrizioni, i limiti e le garanzie costituzionali nei confronti del cittadino<sup>47</sup>.

Nel 1859 si sciolse così quell'*impasse* che a livello legislativo si era trascinato da anni e che aveva fin lì prodotto un bilanciamento tra garantismo penale e necessità repressive non privo di contrasti e di ambiguità. Le diverse zone d'ombra che il Regno di Sardegna ormai al tramonto lasciò in eredità al nuovo Stato italiano sono spiegabili soprattutto con il tormentato percorso con cui il liberalismo si impose nel decennio preunitario. Come l'esito trionfale del processo di unificazione nazionale non ebbe nulla di teleologico o finalistico, allo stesso modo anche l'imporsi

<sup>44</sup> Relazione fatta a S. M. e Legge sulla pubblica sicurezza (n. 3725); in data 30 novembre 1859.

<sup>45</sup> G.S. Pene Vidari, *Il Regno di Sardegna*, cit., pp. 61-64.

<sup>46</sup> S. Montaldo, *Dal vecchio al nuovo Piemonte*, cit., p. 48.

<sup>47</sup> J. A. Davis, *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'Ottocento*, Milano 1988, p. 244.

del liberalismo nel Regno di Sardegna non fu un processo scontato e fino almeno alla risoluzione della crisi Calabiana nella primavera del 1855 i governi parlamentari dovettero incanalare la loro azione sempre esposti al rischio di deflagrazioni rivoluzionarie e di derive reazionarie. La necessità di prevalere in una situazione interna ben più complicata di quanto la storiografia risorgimentale subito successiva all'Unità mise in evidenza, portò a deviazioni dal dettato liberale, a deroghe dallo stretto garantismo statutario, a forzature e anche ad abusi. A tenere a galla la classe politica liberale in un'arena politica che dava oramai voce a soggetti e a questioni che prima di allora non avevano mai avuto spazio nelle dinamiche interne del paese, non fu solo l'abilità dei suoi dirigenti ma anche la capacità di affidarsi a quei «mezzi estremi» che pure, a livello ideale, si aveva qualche remora ad utilizzare. Che poi, per affrontare le minacce che il processo di unificazione nazionale avrebbe portato presto con sé, l'efficacia della normativa elaborata nell'autunno del 1859 si rivelasse molto relativa e che ci si dovesse affidare a mezzi ben più severi e ben più estremi di quelli usati nel Piemonte del decennio di preparazione, è un'altra questione ancora<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> Per un profilo sui problemi successivi all'Unità soprattutto nel Sud Italia vedere il recente studio di C. Pinto, *La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti (1860-1870)*, Bari 2019.